

**Incentivi.** La previsione contenuta nel decreto di attuazione del regime agevolato che attende il visto della Corte dei conti

# Patent box e Pmi, ruling semplificato

## La procedura «facile» riguarderà la documentazione ma non i criteri di calcolo

FOCUS



Luca Miele  
Raffaella Vio

Le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee 2003/361/CE, accedono alla **procedura di ruling** per la determinazione del contributo economico derivante dal bene immateriale attraverso modalità semplificate da stabilire con Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. Il decreto di attuazione del regime di Patent box, firmato dai ministri competenti e in attesa del visto della Corte dei conti e poi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, reca tale previsione nel rispetto del principio comunitario del contenimento degli oneri amministrativi.

In due casi, uno obbligatorio e l'altro facoltativo, la determinazione del reddito agevolabile è legata alla preventiva attivazione con l'Agenzia di una procedura di ruling di standard internazionale finalizzata alla quantificazione del reddito ritraibile dal bene immateriale di riferimento.

Il primo è quello in cui il bene immateriale sia utilizzato direttamente dall'impresa che lo ha realizzato ai fini della determinazione del contributo economico di detto bene alla formazione del reddito d'impresa; il secondo, è quello in cui i redditi derivanti dallo sfruttamento economico dell'immateriale siano realizzati nell'ambito di operazioni con società appartenenti allo stesso gruppo.

Da più parti si auspica l'adozione di ruling con procedure semplificate, anche al fine di abbreviare i tempi per la sottoscrizione dell'accordo, che possano ridurre gli oneri amministrativi per le

imprese e la mole di lavoro per le stesse Entrate.

Il decreto, in caso di ruling obbligatorio, fa riferimento a modalità semplificate di accesso alla procedura e, quindi, tale semplificazione potrebbe riguardare la documentazione richiesta ma non i criteri di calcolo del reddito ritraibile dall'intangibile. Tale previsione è coerente con gli indirizzi dell'Ocse che, in linea generale, indicano chiaramente che il reddito da agevolare va calcolato secondo le regole ordinarie senza introduzione di regole speciali. Con specifico riferimento, poi, al reddito de-

### L'OPZIONE

La scelta dovrebbe poter essere effettuata da tutti coloro che prevedono di fruire del beneficio al di là di redditi già conseguiti

derivante dal bene immateriale incorporato nei prodotti è prescritto l'utilizzo di un metodo coerente e uniforme di definizione quale potrebbe essere, ad esempio, quello basato sui principi del transfer pricing così come aggiornati per effetto dei lavori dell'Action item 8-10 del programma di azione Beps. La previsione di una procedura di ruling pone, quindi, la necessità che siano preventivamente definiti e, quindi, conoscibili, i criteri di determinazione del reddito ritraibile dall'intangibile garantendo, in tal modo, l'uniforme applicazione della disciplina in commento nei confronti di tutti i soggetti che vi aderiscono. Proprio in tal senso va letta la previsione del decreto secondo cui il contributo economico dell'intangibile è determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall'Ocse, con particolare

riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento.

Resta fermo che le predette imprese dovranno in ogni caso essere in grado di monitorare il nesso fra le spese di ricerca e sviluppo relative all'intangibile e il reddito ritraibile dal medesimo, fornendone dimostrazione all'amministrazione finanziaria. Dal punto di vista operativo ciò significa che andrà approntato un sistema di tracciatura, contabile o extracontabile, che riesca a dimostrare tali connessioni.

Anche le modalità e i termini di opzione per il regime agevolato per i periodi di imposta 2015 e 2016 sono demandate a un provvedimento dell'Agenzia e riguarderanno il periodo d'imposta per cui è effettuata e i quattro successivi. Per i periodi d'imposta successivi l'opzione è esercitata mediante specifica comunicazione nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce.

Nulla è previsto con riguardo alle condizioni che devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione; non è chiaro se l'opzione possa essere esercitata solo laddove l'impresa abbia già conseguito i redditi, ritraibili dal bene immateriale, che possono fruire del beneficio o se sia sufficiente che il contribuente svolga l'attività di ricerca e sviluppo rilevante ai fini del regime preferenziale o se, ancora, si tratti di una opzione esercitabile anche in mancanza di tali presupposti.

Considerando l'assenza di una specifica previsione nel decreto di attuazione, e pur non trascurando il fatto che si tratterebbe di un "inconsueto" esercizio della facoltà di opzione, non è irragionevole affermare che l'opzione possa essere esercitata da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che prevedono di fruire del regime preferenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Nel provvedimento

#### 01 | LA DECISIONE

Micro imprese e Pmi - così come definite dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee 2003/361/CE - potranno accedere alla procedura di ruling per la determinazione del contributo economico derivante dal bene immateriale attraverso modalità semplificate che verranno stabilite con provvedimento del Direttore delle Entrate. La previsione - presa nel rispetto del principio comunitario del contenimento degli oneri amministrativi - è contenuta nel decreto di attuazione del regime di Patent box, in attesa del visto della Corte dei conti e poi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

#### 02 | DOPPIA POSSIBILITÀ

La determinazione del reddito agevolabile sarà legata alla preventiva attivazione con l'agenzia delle Entrate di una procedura di ruling di standard internazionale finalizzata alla quantificazione del reddito ritraibile dal bene immateriale di riferimento in due casi specifici, uno obbligatorio e l'altro facoltativo.

#### 03 | CASO OBBLIGATORIO

Il primo caso è quello in cui il bene immateriale sia utilizzato direttamente dall'impresa che lo ha realizzato ai fini della determinazione del contributo economico di detto bene alla formazione del reddito d'impresa

#### 04 | CASO FACOLTATIVO

Il secondo caso è, invece, quello in cui i redditi derivanti dallo sfruttamento economico dell'immateriale siano realizzati nell'ambito di operazioni con società appartenenti allo stesso gruppo

#### 05 | GRANDE ATTESA

Da più parti si auspica ormai da tempo l'adozione di ruling con procedure semplificate anche al fine di abbreviare i tempi per la sottoscrizione dell'accordo. L'obiettivo è che in questa maniera possano essere ridotti gli oneri amministrativi per le imprese e nel contempo abbattuta la mole di lavoro a carico della stessa agenzia delle Entrate